

**CORSO PER L'ABILITAZIONE AL RUOLO DI OPERATORE FAUNISTICO**  
*(LR 7/95, art. 25 - D.G.R. n. 142 del 21 febbraio 2022)*

# **ASPETTI NORMATIVI GENERALI**

# PREMESSA

## L'esercizio del controllo della fauna tramite abbattimento è uguale alla caccia?

**SI**

**QUASI**

**NO**

	Caccia	Controllo
Requisiti	Licenza di caccia	Licenza di caccia + altri titoli
Tecnica abbattimento	Spesso uguali, in controllo più opportunità tecniche	
Finalità	Ludico-ricreativa	Professionale
Destinazione dei capi	Del cacciatore	Della Regione che li può cedere per compensare la collaborazione
Riferimenti normativi	Art. 12 della L. 157/92	Art. 19 della L. 157/92

# **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**DIRETTIVA 2009/147/CE – art. 9**

**L. 157/92 ART. 19 e ART. 19 ter**

**L.R. 7/95 ART. 25**

**Regolamenti e Delibere attuative regionali**

# Normativa Nazionale

La Costituzione della Repubblica Italiana

## TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

.....

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

## Articolo 9

**1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri *possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:***

- a) — nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,  
— nell'interesse della sicurezza aerea,  
— *per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,*  
— per la protezione della flora e della fauna;**
- b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;**
- c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.**

**2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:**

- a) *le specie che formano oggetto delle medesime;***
- b) *i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;***
- c) *le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;***
- d) *l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; e) i controlli che saranno effettuati.***

**3. Gli Stati membri Inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2.**

# IN QUALI CASI E' POSSIBILE REALIZZARE INTERVENTI DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA?

## L. 157/92 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Art. 19 - Controllo della fauna selvatica

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.

3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

4. Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.

5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente

# IN QUALI CASI E' POSSIBILE REALIZZARE INTERVENTI DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA?

## L. 157/92 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Art. 19-ter - Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.
2. Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.
3. Le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
4. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente

***Art. 25 - (Controllo della fauna selvatica)***

2. La Regione, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 19 e 19 ter della legge 157/1992 e per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, la Regione può autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura.

Le attività di controllo di cui a questo comma non costituiscono attività venatoria.

2-bis. (comma abrogato)

3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti in almeno un ambito territoriale di caccia della regione, previa frequenza di corsi di formazione realizzati secondo programmi e modelli organizzativi stabiliti dalla Giunta regionale, e sono coordinati dalla polizia provinciale o dal personale del Comando unità forestali, ambientali ed agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie e degli agenti dei corpi di polizia locale.

3 bis. La Giunta regionale definisce i percorsi formativi di cui al comma 3, che devono in ogni caso prevedere principi di ecologia e di gestione delle specie oggetto di controllo, nonché le modalità di abilitazione.

3 ter. Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 destinati al consumo alimentare sono sottoposti ai necessari controlli igienico-sanitari. Le carni che all'esito dei controlli non risultano infette da patologia possono essere destinate al consumo alimentare medesimo.

4. La Regione, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture Provinciali, piani di abbattimento, attuati attraverso il personale di cui al precedente comma 3, delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche.

4 bis. Gli agenti di polizia provinciale che nello svolgimento dei servizi hanno coordinato interventi di controllo numerico della fauna selvatica al raggiungimento della pensione acquisiscono il titolo di cacciatori formati per poter partecipare all'attività di controllo, se in possesso di licenza di caccia.